

Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Parte N. 20

Sintesi: Il titolo quarto (artt. 43-53) del t.u. 131/1986 riguarda la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro. Il 1 comma dell'art. 43, alla lettera a), precisa che per i contratti a titolo oneroso costituiti o traslativi di diritti reali la base imponibile e' costituita dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto, eliminando il riferimento, contenuto nell'art. 41 del d.p.r. 634/1972, ai corrispettivi pattuiti per l'intera durata del contratto. L'art. 51 del t.u. Dispone comunque che per valore del bene o del diritto si assume quello dichiarato dalle parti nell'atto, e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto. La lettera b) dell'art. 43 chiarisce inoltre che, nel caso di permuta di beni sottoposti ad aliquote diverse, la base imponibile e' costituita dal valore del bene che da' luogo all'applicazione dell'imposta che consente il gettito maggiore. In caso di permuta di bene assoggettabile ad iva con altro imponibile ai fini dell'imposta di registro, i due tributi sono entrambi dovuti, ognuno sulla prestazione di propria rilevanza.

Testo:

Il titolo quarto riguarda, con gli articoli dal 43 al 53, la determinazione della base imponibile.

La lettera a) del primo comma dell'articolo 43 - da coordinare con il successivo articolo 51, primo comma, che fornisce l'esatto significato della locuzione "valore dei beni e dei diritti" - precisa che per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali la base imponibile e' costituita dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto, eliminando cosi' il riferimento, fatto dal corrispondente articolo 41 del D.P.R. n. 634 del 1972 - gia' fonte di qualche incertezza interpretativa - "ai corrispettivi pattuiti per l'intera durata del contratto". Si richiama l'attenzione dei dipendenti uffici sull'opportunita', in sede di applicazione della norma, di attenersi comunque ai criteri stabiliti con il successivo articolo 51, primo comma, in quanto come gia' fatto presente, la modifica sopra riferita tende a sgombrare il campo da qualche dubbio precedentemente sorto dalla lettura di una disposizione non perfettamente calibrata, ma non intende incidere sulla prassi applicativa del tributo. Con la lettera b) e' stata disciplinata piu' correttamente la determinazione della base imponibile delle permuta. Anche tale norma non appariva chiara nell'articolo 41 del D.P.R. n. 634 del 1972 nei casi in cui dovesse essere sottoposto a tassazione un atto contenente permuta di beni non omogenei sottoposti ad aliquote diverse.

La disposizione in esame ha stabilito che la base della permuta di beni sottoposti ad aliquote diverse e' costituita dal valore del bene che da' luogo all'applicazione dell'imposta che consente il gettito maggiore. Relativamente alla determinazione della base imponibile della permuta di un bene assoggettabile ad imposta sul valore aggiunto con altro imponibile ai fini del tributo di registro si rinvia a quanto chiarito in sede di commento al precedente articolo 40, secondo comma.

Per cio' che concerne la lettera c) dell'articolo 43 si osserva che sono state apportate le medesime modifiche di cui alla lettera b) tendenti ad ancorare la tassazione al valore del bene ceduto o della prestazione che da' luogo all'applicazione della maggiore imposta. In tali sensi va indirizzato l'operato dei dipendenti uffici.